Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante "*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante "*Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego*";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*";

VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante "*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*";

VISTO l'articolo 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante "*Copertura finanziaria del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia*", che determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il Centro studi di Fermo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante "*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari*" e, in particolare, l'articolo 33;

VISTA la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante "*Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato*", e, in particolare, l'articolo 26;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante "*Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria*";

VISTO l'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*";

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "*Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78*", e, in particolare, l'articolo 3, che prevede l'accesso alla qualifica di commissario mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", e, in particolare, gli articoli 19, 47, 71, 75 e 76;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e, in particolare, l'articolo 35, commi 3, 4 e 5-*ter*, il successivo comma 6, circa le qualità di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, e l'articolo 37, sull'accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)*";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*";

VISTO l'articolo 9, commi 1, lettera a), e 1-*ter*, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante "*Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa*";

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante "*Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego*";

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*";

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "*Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure*

contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro", e in particolare l'articolo 19, che riconosce la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", e, in particolare, l'articolo 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*", e, in particolare, l'articolo 73, comma 14, per il quale l'esito positivo dello *stage* presso gli uffici giudiziari costituisce un titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi pubblici;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera ii), n.5, che prevede, tra l'altro, che non si applichi, fino al 2026, alcun limite di età a tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato nei concorsi pubblici per l'accesso alla carriera dei funzionari, e l'articolo 3, commi 6, 7-*bis*, 7-*ter*, 7-*quater*, 7-*quinquies*, 13, 13-*bis* e 13-*ter*;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante "*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*";

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante "*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*";

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", e, in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241/90 in materia di autocertificazione e al predetto decreto-legge n. 82/2005 in materia di identità digitale;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e, in particolare, l'articolo 2, che introduce l'art. 35-*ter* nel citato d.lgs. n.165/2001, disciplinando il *"Portale unico del reclutamento"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante "*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente "*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207, recante "*Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2*";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, recante "*Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e, in particolare, l'articolo 4, concernente le categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante "*Determinazione delle classi di laurea magistrale*";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, recante l'equiparazione tra diplomi di laurea del vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103, recante "*Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato*", e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2022, recante "*Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 16 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15*", in particolare, l'articolo 6, concernente le categorie di documenti non accessibili per motivi di riservatezza del personale o di terzi;

CONSIDERATO che, nell'ambito delle classi di laurea magistrale e specialistica di cui ai citati decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 9 luglio 2009, le caratteristiche di cui al citato articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000, come modificato da ultimo dall'articolo 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 172 del 2019, sussistono nella laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (LMG-01), nella laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) e nella laurea specialistica in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S) e che a queste ultime è equiparata esclusivamente la laurea in giurisprudenza (ordinamento previgente al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2022, recante autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato nelle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, " *Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi della Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale*";

VISTA la nota-circolare n. 1/2022, del 1° luglio 2022, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il protocollo d'intesa ai sensi dell'articolo 35-*ter*, comma 3, del citato d.lgs. n. 165/2001, tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e le Forze armate, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco del 30 novembre 2022;

CONSIDERATA la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 140 commissari della Polizia di Stato;

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

D E C R E T A

ART. 1
Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di **140 commissari** della carriera dei funzionari di Polizia, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
2. Nell'ambito dei posti di cui al comma 1 del presente articolo, sono riservati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, fermo restando il possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti di cui all'articolo 3 del presente bando:
   a) **n. 14 posti** al personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo degli ispettori. Nell'ambito di tale riserva può partecipare anche il personale del ruolo direttivo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 5), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
   b) **n. 14 posti** al restante personale della Polizia di Stato, con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni.

ART. 2
Riserve di posti per categorie specifiche di candidati

1. Nell'ambito dei posti di cui all'articolo 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purché in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati i seguenti posti:
   a) **n. 3 posti**, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che sono in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4, comma 2, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
   b) **n. 35 posti** al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone;
   c) **n. 3 posti** agli ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale, ai sensi dell'articolo 1005, comma 11, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
   d) **n. 1 posto** a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 1, comma 2, ove non coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.

ART. 3
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. I requisiti per la partecipazione al concorso sono i seguenti:
   a) cittadinanza italiana;
   b) godimento dei diritti civili e politici;
   c) possesso delle qualità di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; la valutazione comprende l'accertamento dell'attuale o pregressa sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza;
   d) non aver compiuto il 30° anno di età. Tale limite è elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato. Per i candidati appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite d'età è di trentacinque anni;
   e) essere in possesso dei requisiti di efficienza fisica, idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritti per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia. I requisiti si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti, non rilevando, ai fini dell'idoneità, l'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti;
   f) essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico conseguita presso un'Università della Repubblica italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato. Si considerano a contenuto giuridico, tra le lauree magistrali o specialistiche individuate con decreti ministeriali adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (LMG-01), la laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) e la laurea specialistica in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S), in quanto conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «*IUS*» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi formalmente risultati utili ai fini dell'ammissione all'esame di laurea. Ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, ai titoli di cui al secondo periodo della presente lettera è equiparata la laurea in giurisprudenza (ordinamento previgente al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509);

g) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le riserve dei posti di cui all'articolo 1, comma 2, non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando e aver conseguito, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo".

2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, destinatari della misura accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego prevista dall'art. 32-*quinquies* del codice penale, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, che hanno subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., o che hanno assunto la qualità di imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. Non sono altresì ammessi a partecipare al concorso coloro i quali sono stati o sono sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza.

3. Non sono, infine, ammessi a partecipare coloro che:

a) sono stati dimessi o espulsi per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;

b) sono stati destinatari della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall'impiego ovvero nei cui confronti risulti ancora pendente il procedimento disciplinare per l'irrogazione della stessa sanzione;

c) in analogia al disposto dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono o sono stati sospesi, a qualsiasi titolo, cautelarmente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del citato d.P.R n. 3/1957.

4. I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ad eccezione del titolo di studio richiesto per l'accesso, di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo, che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare.

5. I requisiti di ammissibilità devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età, sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del citato d.lgs. n. 95/2017, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale.

6. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, per i dichiaranti non già assoggettati ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data di inizio del prescritto corso di formazione iniziale. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle

articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni.
7. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e quello dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera.
8. Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la responsabilità penale, è dichiarata, con efficacia retroattiva, la decadenza dall'impiego con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
9. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta in qualunque momento con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

ART. 4
Domanda di partecipazione – modalità telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it.
2. La citata domanda deve essere compilata e trasmessa utilizzando la procedura informatica disponibile all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it, accessibile attraverso *link* di reindirizzamento presente sul citato Portale unico del reclutamento.
3. A quest'ultima procedura informatica il candidato potrà accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:

a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative credenziali (*username e password*), che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli *identity provider* accreditati presso l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it;
b) Sistema di identificazione digitale "*Entra con CIE*" con l'impiego della CIE (Carta di identità elettronica).

   Si potrà accedere con tre modalità:

   1) "*Desktop*" – si accede con *pc* a cui è collegato un lettore di *smart card contactless* per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima il "*Software CIE*";

   2) "*Mobile*" – si accede da *smartphone* dotato di interfaccia NFC e dell'*app* "*Cie ID*" e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;

   3) "*Desktop con smartphone*" – si accede da *pc* e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di *smart card contactless*, l'utente potrà utilizzare il proprio *smartphone* dotato di interfaccia NFC e dell'*app* "*Cie ID*".

4. Una volta completata la suddetta procedura *online*, il candidato riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica, o *corporate* se appartenente alla Polizia di Stato, una *e-mail* di conferma di acquisizione al sistema della domanda, cui sarà allegata una copia della domanda stessa.
5. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda già trasmessa, la dovrà annullare ed eventualmente inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non riceverà più dati.
6. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato dovrà dichiarare:
   a) il cognome e il nome;
   b) il luogo e la data di nascita;
   c) il codice fiscale;
   d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (*PEC*) a lui personalmente intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale *(corporate)* per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
   e) il possesso della cittadinanza italiana;
   f) se concorre per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2, a pena del mancato riconoscimento del titolo di riserva, indicando a tal fine la data di assunzione nella Polizia di Stato, la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, nonché l'ufficio o reparto in cui presta servizio;
   g) se concorre per i posti riservati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), a pena del mancato riconoscimento del titolo di riserva. A tal fine, il candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4, comma 2, n. 4), del citato d.P.R. n. 752/1976, dovrà specificare la lingua, italiana o tedesca, che preferisce per sostenere l'eventuale prova preselettiva e le prove d'esame;
   h) se concorre per i posti riservati di cui, rispettivamente, all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), a pena del mancato riconoscimento del titolo di riserva;
   i) il diploma di laurea prescritto per la partecipazione al concorso, conseguito o da conseguire entro la prima prova concorsuale, anche preselettiva, con l'indicazione dell'Università o dell'Istituto universitario equiparato che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura *on line*;
   j) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
   k) di non aver riportato condanne anche non definitive per delitti non colposi, di non aver subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., o di non aver assunto la qualità di imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali è stato sottoposto a misura cautelare personale o lo è stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi;
   l) di non essere stato o non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

m) di non essere stato dimesso o espulso per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;
n) di non essere stato destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall'impiego ovvero di non essere sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione della stessa sanzione;
o) di non essere stato sospeso, a qualsiasi titolo, cautelarmente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari, per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare;
p) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le pubbliche amministrazioni e le cause, diverse dall'inidoneità psico-fisica, di espulsione o proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero di destituzione, dispensa o di decadenza dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
q) i titoli che intende sottoporre alla valutazione della Commissione esaminatrice, con la rispettiva data di conseguimento, ove prevista;
r) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza compatibili di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 ed all'art. 73, comma 14, del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.98;
s) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
t) di non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, qualora concorra per le riserve dei posti di cui all'articolo 1, comma 2;
u) di aver conseguito, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo", qualora concorra per le riserve dei posti di cui all'articolo 1, comma 2.

7. I titoli di cui alle lettere q) e r) del precedente comma 6 non saranno presi in considerazione e non costituiranno in ogni caso oggetto di valutazione, se non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso.

8. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica certificata, con apposita comunicazione al Servizio concorsi della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, all'indirizzo di posta elettronica certificata *dipps035.0601@pecps.interno.it*, a cui, in caso di variazione della PEC, allegare in copia un proprio documento di identità valido. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono comunicare le variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio tramite l'Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzerà a tal fine il suddetto indirizzo PEC.

9. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da partre dei candidati,

ovvero da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.

ART. 5
Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, oppure da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza, ed è composta da due funzionari della carriera dei funzionari di Polizia, con qualifica non inferiore a primo dirigente e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame. Per la prova di lingua inglese e per la prova di informatica, la Commissione esaminatrice sarà integrata da un esperto nella lingua inglese e da un funzionario appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia esperto in informatica.
2. Il Presidente e i membri della Commissione esaminatrice, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del presente bando, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato presidente o componente della Commissione esaminatrice.
3. I componenti di ciascun sesso non possono eccedere i due terzi del totale della Commissione esaminatrice, salvo motivata impossibilità.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Polizia di Stato con qualifica inferiore a quella dei componenti della Commissione esaminatrice o un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno – Comparto Ministeri.
5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo, in caso di esigenze sopravvenute, sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
6. La Commissione esaminatrice e le Commissioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente bando si avvalgono di personale di supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 6
Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
   - prova preselettiva, qualora sia disposta ai sensi dell'articolo 7;
   - accertamenti psico-fisici;
   - accertamento attitudinale;
   - prove scritte;
   - prova orale;
   - valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le prove precedenti.

2. L'Amministrazione, qualora non ricorrano le condizioni per l'espletamento della prova preselettiva, di cui al successivo art. 7, comma 1, può procedere, in relazione al numero dei candidati o per motivi organizzativi, alla verifica dell'efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali anche dopo le prove scritte o la prova orale e, comunque, nell'ordine ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle prove o di uno degli accertamenti indicati ai precedenti commi comporta l'esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale "*con riserva*".

ART. 7
Eventuale prova preselettiva e relativo diario

1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a tremila, viene svolta una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nel rispondere a un questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla, sulle seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale, diritto amministrativo.
3. La banca dati contenente i 5.000 quesiti, 1.000 per ciascuna delle materie di cui al comma 2, e le risposte a scelta multipla, che saranno utilizzate per elaborare i questionari per la prova preselettiva, saranno pubblicate, almeno trenta giorni prima dell'inizio dello svolgimento della medesima prova, sul sito *web* istituzionale *www.poliziadistato.it*.
4. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda con 5 risposte, delle quali una sola è esatta.
5. I quesiti hanno un grado di difficoltà di 1, 2 e 3, in relazione alla natura della domanda che è rispettivamente facile, di difficoltà media e difficile.
6. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziato in rapporto al grado di difficoltà della domanda.
7. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva saranno pubblicati sul sito *web* istituzionale *www.poliziadistato.it,* il giorno 21 marzo 2023, con valore di notifica a tutti gli effetti.
8. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva determina l'esclusione di diritto dal concorso.

ART. 8
Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva

1. La prova preselettiva si svolgerà per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario di cui all'articolo 7, comma 7.

2. Il questionario contiene n. 40 quesiti per ciascuna delle discipline indicate nell'articolo 7, comma 2, a cui i candidati dovranno rispondere entro il tempo massimo complessivo stabilito dalla Commissione esaminatrice, che ne darà atto nel verbale con il quale sono stabiliti i criteri di valutazione della prova, pubblicati sul sito istituzionale *www.poliziadistato.it*.
3. Le modalità di svolgimento della prova preselettiva sono stabilite dagli articoli 11 e 22 del decreto del Ministro dell'interno del 9 settembre 2022, n.168.
4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido documento di identità.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, pena l'esclusione dal concorso.
6. Durante la prova preselettiva non è permesso ai candidati di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.
7. Almeno sette giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva sono pubblicate sul sito *web* istituzionale *www.poliziadistato.it* le "*Modalità per l'espletamento della prova preselettiva*".

ART. 9
Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva

1. La correzione anonima degli elaborati della prova preselettiva, l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, e il successivo abbinamento all'identità del loro autore, sono effettuati con strumentazione automatica, utilizzando processi ed apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi di un sistema informatizzato, messo a disposizione dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
3. La graduatoria della prova preselettiva sarà approvata con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e ne sarà dato avviso, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito *web* istituzionale *www.poliziadistato.it*.
4. La graduatoria sarà pubblicata in forma integrale ed anonima sul sito *web* istituzionale *www.poliziadistato.it*, mentre la documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato sarà visionabile nell'area personale riservata all'indirizzo *web* https://concorsionline.poliziadistato.it.
5. Sulla base dell'ordine decrescente della graduatoria della prova preselettiva è ammesso agli accertamenti dell'efficienza fisica, a quelli psico-fisici ed attitudinali, un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, nonché, in soprannumero, i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i candidati saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti, con le modalità pubblicate sul sito *web* istituzionale, fatte salve le diverse determinazioni di cui all'articolo 6, comma 2.

ART. 10
Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica

1. La sede, il diario e le modalità di convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali saranno pubblicati, almeno quindici giorni prima della data di inizio degli accertamenti stessi, sul sito *web* istituzionale *www.poliziadistato.it.*
2. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.

ART. 11
Svolgimento della prova di efficienza fisica

1. La Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica è composta da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a dirigente superiore, che la presiede, da un funzionario con qualifica non superiore a vice questore o qualifiche equiparate, nonchè da un appartenente ai gruppi sportivi "*Polizia di Stato - Fiamme Oro*" con qualifica di coordinatore o di direttore tecnico del settore sportivo.
2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno-Comparto Ministeri, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Ai fini dello svolgimento della verifica dell'efficienza fisica i candidati convocati sono sottoposti agli esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati:

PROVA	UOMINI	DONNE	NOTE
Corsa 1.000 m.	Tempo max 3' 55"	Tempo max 4' 55"	---
Salto in alto	1,20 m	1,00 m	Max 3 tentativi
Piegamenti sulle braccia	n. 15	n. 10	Tempo max 2' senza intrerruzioni

4. Il mancato superamento, anche di uno dei suddetti esercizi ginnici, determina l'esclusione dal concorso per inidoneità, motivata in apposito verbale notificato contestualmente al candidato escluso.
5. Le "Modalità *relative allo svolgimento delle prove di efficienza fisica*" sono pubblicate sul sito *web* istituzionale *www.poliziadistato.it* almeno sette giorni prima dell'inizio delle stesse.
6. Il giorno di presentazione alle suddette prove di efficienza fisica, tutti i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un valido documento di identità e devono altresì consegnare, a pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica per l'atletica leggera, conforme al decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in "medicina dello sport".
7. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica sono esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

ART. 12
Svolgimento degli accertamenti psico-fisici

1. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'efficienza fisica, con la sola eccezione dei candidati appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di una Commissione nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente medico.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno - Comparto Ministeri, in servizio presso il Dipartimento di pubblica sicurezza.
3. I candidati convocati sono sottoposti ad un esame clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio, secondo le modalità e i tempi indicati nelle "*Modalità per l'accertamento dei requisiti psico-fisici*" che saranno pubblicate sul sito *www.poliziadistato.it*, almeno sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti.
4. All'atto della presentazione ai predetti accertamenti, i candidati devono esibire un valido documento di identità e consegnare, a pena dell'esclusione dal concorso, la seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione:

- certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente bando (**all.1**), sottoscritto dal medico di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'interessato. In proposito, il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
- esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale;
- esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale:
  1 esame emocromocitometrico con formula;
  2 esame chimico e microscopico delle urine;
  3 creatininemia;
  4 gamma GT;
  5 glicemia;
  6 GOT (AST);
  7 GPT (ALT);
  8 HbsAg;
  9 Anti HbsAg;
  10 Anti Hbc;
  11 Anti HCV;
  12 uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test.

5. La Commissione potrà, inoltre, disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di laboratorio, o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili.

6. Costituiscono cause di inidoneità per l'assunzione nella Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 7-*quinquies*, del citato d.lgs. n. 95/2017, le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato. Parimenti costituiscono causa d'inidoneità l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuale o pregresso.

7. I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, motivata in apposito verbale notificato contestualmente al candidato escluso.

8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

ART. 13
Svolgimento degli accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei all'accertamento dei requisiti psico-fisici e i candidati appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia saranno sottoposti alla verifica del possesso delle qualità attitudinali da parte di una Commissione nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un dirigente della carriera dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente, che la presiede, da un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi e da un appartenente ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, con qualifiche non superiori a quella del Presidente.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno – Comparto Ministeri, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Negli accertamenti attitudinali i candidati sono sottoposti ad una indagine conoscitiva e valutativa finalizzata a verificarne l'attitudine allo svolgimento dei compiti connessi all'attività di polizia.
4. Gli accertamenti sono articolati in due distinte fasi:
   a) fase istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi necessari per la formazione della decisione finale. Tale fase sarà condotta separatamente da:
      - funzionari della carriera dei funzionari tecnici di polizia del ruolo degli psicologi, mediante somministrazione di una batteria di test composta da uno o più test psicometrici relativi alle categorie di cui all'art. 24, comma 7, lettera a) del D.M. 168/2022;
      - funzionari appartenenti ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, individuati, preferibilmente, tra gli appartenenti al ruolo che espleta funzioni di polizia, mediante conduzione di un'intervista attitudinale con il candidato, finalizzata all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento, anche alla luce delle indicazioni fornite nella "*relazione psicologica*". Gli esiti dell'intervista sono riportati in una "*scheda di valutazione attitudinale*";
   b) fase costitutiva, nella quale la Commissione di cui al comma 1, composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase di cui alla precedente lettera a), valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assume le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali, alle potenzialità indispensabili all'espletamento delle funzioni e all'assunzione delle relative responsabilità.

5. Con decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, su proposta della Commissione per gli accertamenti attitudinali e previa valutazione della Direzione centrale di sanità, sono approvati i test realizzati da professionisti o istituti pubblici o privati specializzati, tenuto conto delle funzioni della carriera dei funzionari di Polizia.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi a una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
7. I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, motivata in apposito verbale notificato contestualmente al candidato escluso.
8. Le "*Modalità per l'espletamento degli accertamenti attitudinali*" saranno pubblicate sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it, almeno sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti.

ART. 14
Prove d'esame

1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove scritte e una prova orale.
2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:
   a) diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a diritto amministrativo, con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
   b) diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale.
3. La Commissione esaminatrice, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a diciotto trentesimi (18/30), non procede alla valutazione dell'altro.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media, tra le due prove scritte, non inferiore a ventuno trentesimi (21/30), con un voto non inferiore a diciotto trentesimi (18/30) in ciascuna delle prove scritte.
5. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti materie:
   a) diritto civile;
   b) diritto della navigazione;
   c) ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
   d) diritto dell'Unione europea;
   e) diritto internazionale;
   f) nozioni di medicina legale;
   g) lingua inglese.
6. La prova di lingua inglese consiste nella traduzione di un testo, dall'inglese all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.
7. Nel corso della prova orale è accertatata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchature e delle applicazioni informatiche più diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica

applicativa, nonché la conoscenza delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.
8. La prova d'esame orale si intende superata con una votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30).

ART. 15
Convocazione alle prove scritte e relativo diario

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali sono convocati alle prove scritte, come da diario che sarà pubblicato sul sito *web* istituzionale *www.poliziadistato.it* il giorno 10 maggio 2023. Quest'ultima pubblicazione vale come notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono presentarsi, nel giorno stabilito per le prove scritte, muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido documento di identità.
3. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per le suddette prove scritte sono esclusi di diritto dal concorso.

ART. 16
Svolgimento delle prove scritte

1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, presentati prima della prova d'esame e verificati dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza.
2. Durante lo svolgimento delle prove scritte, non è permesso ai candidati di comunicare tra loro in qualsiasi forma, oppure mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito portare apparecchiature elettroniche, compresi i telefoni cellulari e qualsiasi altro strumento informatico, telematico e fotografico. É vietato, altresì, portare al seguito carta per scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere.
3. Gli elaborati devono essere scritti, a pena di nullità, con penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di un componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.
4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra, a quelle contenute nelle "*Modalità per lo svolgimento delle prove scritte*" preventivamente pubblicate sul sito e delle quali viene data lettura prima delle prove d'esame, ovvero a quelle impartite dal presidente della Commissione esaminatrice o che, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell'elaborato, è escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui risulti che più candidati abbiano copiato, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

6. La Commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

ART. 17
Titoli valutabili

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

A) TITOLI DI STUDIO, fino a punti 8, suddivisi nelle seguenti sotto-categorie:

1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quello propedeutico al conseguimento della laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, richiesto come requisito o di altra laurea di cui al numero 2), fino a punti 1,5:
   - laurea nuovo ordinamento (c.d. "breve", triennale): punti 0,75;
2) laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, rilasciata da un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, ulteriore rispetto a quella richiesta come requisito, fino a punti 2, così modulati:
   - laurea vecchio ordinamento: punti 2;
   - laurea magistrale a ciclo unico: punti 2;
   - laurea specialistica o magistrale nuovo ordinamento (biennale): punti 1,25;
3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento e di perfezionamento post-laurea e/o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o riconosciute in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1,5, così modulati:
   - master semestrale, punti 0,25;
   - master di primo livello annuale, punti 0,50;
   - master di secondo livello, punti 0,75;
   - diploma di specializzazione biennale – scuola delle professioni legali, punti 1,25;
   - attestato di frequenza di corsi di aggiornamento e perfezionamento post-laurea, punti 0,25;
4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 2:
   - titolo di dottore di ricerca: punti 2;
5) conoscenza di una o più lingue straniere, diverse dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione AOODPIT, registro decreti dipartimentali n. 141 del 9 febbraio 2021 , fino a punti 0,5:

- certificazione di maggior livello posseduta in relazione a ciascuna lingua straniera conosciuta:punti 0,25;

6) abilitazione all'insegnamento e/o all'esercizio di professioni, fino a punti 0,5.
   - singolo titolo abilitativo: 0,25;

B) TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 12, suddivisi nelle seguenti sotto-categorie:

1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti con incarico di Capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonché da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dell'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, o l'assunzione di particolari responsabilità, fino a punti 5:
   - singolo incarico non occasionale, svolto per un periodo di almeno sei mesi, che non rientri nelle normali mansioni d'ufficio ovvero che determini un considerevole aggravio di lavoro: punti 1;
2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 7, così modulati:
   - singola pubblicazione su rivista giuridica di fascia A da classifica dell'A.N.V.U.R.: punti 1;
   - singola pubblicazione su rivista giuridica, classificata rivista scientifica dall'A.N.V.U.R.: punti 0,5;
   - singola pubblicazione idonea a fornire un contributo apprezzabile alla pratica professionale: punti 0,5.

2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Non rileva ai fini del concorso l'eventuale acquisizione degli stessi, ancorché aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo.

3. Il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli non può superare un terzo della votazione massima conseguibile complessivamente nelle prove d'esame.

4 La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d'esame e gli accertamenti di efficienza fisica e di idoneità psico-fisica e attitudinale.

5. I candidati che hanno superato le prove scritte inviano, entro il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche mediante autocertificazione ai sensi del citato d.P.R. n. 445/2000. A tal fine, trasmettono i citati documenti mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo

dipps035.0601@pecps.interno.it. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare, entro il medesimo termine, la documentazione comprovante i titoli valutabili per il tramite del proprio Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzerà il citato indirizzo PEC.
6. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali, allegate ai relativi verbali, di cui costituiscono parte integrante, con sottoscrizione anche digitale. Tutta la documentazione deve essere conservata, per l'intera durata della procedura concorsuale, in aree di deposito, sia digitale che fisico, accessibili alla sola Commissione esaminatrice.

ART. 18
Convocazione alla prova orale e relativo svolgimento

1. L'ammissione alla prova d'esame orale è comunicata al candidato, assieme all'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova.
2. La prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30).
3. Le sedute dedicate alla prova orale sono svolte in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea a garantire la massima partecipazione.
4. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
5. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.
6. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la suddetta prova orale sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.

ART. 19
Presentazione dei documenti

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato le prove d'esame scritte e orali sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno- Dipartimento della pubblica sicurezza- Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio concorsi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data del relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti, e di quelli di precedenza e di preferenza nella nomina, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso. A tal fine i candidati devono trasmettere la citata documentazione mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo dipps035.0601@pecps.interno.it. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta documentazione, entro il

medesimo termine, per il tramite del proprio Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzerà il citato indirizzo.

ART. 20
Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

1. Espletate le prove d'esame scritte e orale, la Commissione elabora la graduatoria finale di merito, secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati. Tale votazione è data dalla somma della media aritmetica dei voti riportati nelle prove scritte, con il voto conseguito nella prova orale e il punteggio ottenuto nella valutazione degli eventuali titoli.
2. Con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza è approvata la graduatoria e sono dichiarati i vincitori del concorso, tenendo conto delle riserve dei posti previste dagli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, nonché dei titoli di preferenza e precedenza previsti dalle vigenti disposizioni.
3. A parità di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermo restando l'eventuale possesso di titoli di preferenza compatibili di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 e all'articolo 73, comma 14, del decreto legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 98 del 2013 e di cui alle altre disposizioni speciali di legge.
4. Nell'aliquota riservata al personale della Polizia di Stato, a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, la qualifica più elevata e, a parità di qualifica, la posizione nel ruolo al momento della formazione della graduatoria
5. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato sul sito istituzionale e se ne darà avviso sul Portale unico del reclutamento, con valore di notifica a tutti gli effetti.

ART. 21
Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, del decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, i candidati dichiarati vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 4 del citato d.lgs. n. 334/2000 e alla parte II, Titoli I e II del citato D.M. 168/2022.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione del Ministero dell'interno o delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare saranno collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
3. Al termine del corso, l'assegnazione e lo svolgimento del tirocinio operativo sono effettuati secondo i criteri di cui all'articolo 4, commi 7 e 8, del citato d.lgs. n. 334/2000 e agli artt. 93, 94 e 95 del citato D.M. 168/2022.

ART. 22
Trattamento dei dati personali

1. I dati personali, compresi quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono raccolti e trattati dal Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza per finalità di gestione delle procedure concorsuali e sono trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del medesimo rapporto. Il trattamento dei dati è effettuato con l'ausilio di processi automatizzati, nonché con modalità analogiche.
2. Il candidato ha l'obbligo giuridico di fornire i dati personali richiesti, necessari per la gestione della procedura concorsuale, ai fini dell'ammissione al concorso e per la verifica del possesso dei titoli, a pena della preclusione della loro valutazione.
3. Il candidato, in qualità di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano, esercita i diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

ART. 23
Accesso ai documenti amministrativi

1. I candidati hanno facoltà di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2022.
1. 2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo *dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it.*
3. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo *dipps035.0603@pecps.interno.it*.
4. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo *dipps035.0601@pecps.interno.it.*

ART. 24
Provvedimenti di autotutela

1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso sul Portale unico del reclutamento, nonché sul sito *web* istituzionale *www.poliziadistato.it* .

ART. 25
Avvertenze finali

1. Fatte salve le previste pubblicazioni sul Portale unico del reclutamento, ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso sono pubblicati sul sito *web* istituzionale *www.poliziadistato.it*.
2. Il presente decreto, incluso l'allegato, che ne costituisce parte integrante, sarà pubblicato sul Portale unico del reclutamento, nonché sul sito *web* istituzionale *www.poliziadistato.it*.
3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 16 FEB. 2023

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Giannini